



Dalla caverna dei sette ladri alla circolazione transfrontaliera

Circolazione transfrontaliera di capitali tra liberismo e necessità di controllo

(agg. al D.lgs. n. 90/2017 di modifica del D.lgs. n. 231/2007, di seguito LA, Legge antiriciclaggio)

I Trattato di Funzionamento (TFUE) ammette poche restrizioni ai movimenti di capitali, ma restano possibili anche internamente all'U.E. (art. 65 TFUE) quando motivate o giustificate: come misure necessarie per impedire violazioni della legislazione tributaria o di vigilanza prudenziale sui servizi finanziari; da procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a fini amministrativi o statistici; da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La circolazione transfrontaliera di capitali è disciplinata dal D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, resosi necessario per colmare la lacuna nei controlli, conseguente alla rinuncia ad un'autonomia politica valutaria in ossequio all'adesione ad uno spazio comune omogeneo (Reg. CE nr. 1889/2005), ma risulta compatibile con il regime di libera circolazione dei capitali (art. 56 del Trattato istitutivo CE; attualmente art. 63 del TFUE) esteso anche ai paesi terzi (art. 40 Accordo SEE del 2 maggio 1992) (*). L'evoluzione del quadro normativo valutario nazionale, di cui al DPR n. 148/88 (TU valutario), che ne risulta lo capovolge rispetto all'impostazione originaria, risultando *"tutto consentito tranne quello espressamente vietato"*.



Il regime della circolazione transfrontaliera di capitali costituisce nei fatti il terzo elemento del sistema di monitoraggio e sorveglianza dei movimenti dei mezzi di pagamento, attuato nel suo insieme per finalità di prevenzione e contrasto alle attività illecite, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il coordinamento tra le varie componenti e tra le diverse procedure avviene attraverso gli organismi deputati alla lotta al riciclaggio, che curano la collaborazione, lo scambio di informazioni in ambito nazionale e la cooperazione internazionale. Quanto precede è ancor più esplicito dopo la novella del D.lgs. n. 90/2017, che attribuisce centralità all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) nell'attività in parola, oltre che di analisi ed intelligence.

Il sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante, per la prevalenza degli aspetti doganali dell'attività di controllo è incentrato sull'obbligatorietà d'una apposita dichiarazione, mentre l'attività ispettiva prevede necessariamente modalità fisiche, come l'apertura dei plichi e dei bagagli all'atto dell'attraversamento del confine di Stato, da ultimo svolta dalla G.d.F. anche attraverso speciali unità cinofile, denominate cash – dogs, in grado di rilevare la valuta anche quando occultata in doppi fondi etc.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli accerta le violazioni esercitando poteri e facoltà attribuiti dal Reg. (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32, comma 6, del d. L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, L. 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, c. 1, lettera a), del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. La G.d.F. accerta tali violazioni esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, dall'art. 28, c. 1, lettera a), del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie laddove applicabili. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della G.d.F. esercita altresì i poteri attribuiti dall'articolo 25 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. (Art. 4, D.lgs. n. 195/2008). Ovviamente il citato NSPV può esercitare anche gli ordinari poteri previsti per la G.d.F., mentre si segnala l'ampiezza di quelli derivanti dal cit. DPR n. 148/1988 (T.U. valutario), per gli accertamenti finanziari, delegabili ad altri reparti del Corpo quando opportuno o necessario.

L'adempimento consta di un semplice obbligo di dichiarazione (art.3 del D.lgs. nr.195/2008), posto a carico di **chiunque trasporti, in entrata o in uscita dal territorio dello Stato, denaro contante di importo pari o superiore alla soglia** (attualmente 10.000 euro). Devono ritenersi compresi, per espressa previsione (Reg. CE nr.1889/05, art.2): le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti

all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. La disposizione si rende applicabile alle stesse condizioni a **tutti i casi di attraversamento del confine nazionale**, sia che comporti un movimento da/verso paesi terzi, che da/verso paesi UE. Le modalità concrete d'assolvimento venendo soddisfatte attraverso la semplice presentazione, prima dell'attraversamento del confine e presso gli uffici doganali, dell'apposito modello bilingue (italiano - inglese), pure scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Circ. nr.68608/RU del 23.12.2008 dell'Agenzia). L'adempimento può essere assolto anche con modalità telematica, ma il dichiarante deve comunque recare al seguito, al momento dell'attraversamento del confine, una copia della sua dichiarazione oltre al numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale.

Dichiarazioni valutarie Il servizio consente all'utente che acceda al sito internet di compilare, controllare, eventualmente modificare, e stampare la dichiarazione valutaria da presentarsi in Dogana al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso. La dichiarazione, (visualizzabile in Italiano, Inglese e Francese) viene considerata inesistente laddove priva, in tutto o in parte, degli elementi richiesti per il trasferimento di denaro contante di importo complessivo pari o superiore al controvalore di euro 10.000 (Reg. CE/1889/2005 — D.lgs. n. 195/2008) <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/dichiarazioni-valutar-2>

Poste Italiane S.p.a. e altri fornitori dei servizi postali assolvono l'obbligo attraverso la modalità telematica, non in opzione, ed entro sette giorni (D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261), nel caso in cui i trasferimenti avvengano ad opera degli stessi per conto di un qualsiasi mittente, garantendo l'inoltro e la consegna al destinatario del plico postale o equivalente. In questo caso ricevono la dichiarazione da chi presenta il plico, attraverso il citato modello, al momento stesso della spedizione, nel caso di invio, o entro le 48 ore successive alla consegna, da parte di chi tale plico abbia ricevuto, non calcolando nel computo dei giorni per il termine i festivi. Il dichiarante riceve a sua volta ricevuta dalle Poste o comunque dall'incaricato del servizio.

L'obbligo della dichiarazione non si configura quando il trasferimento abbia ad oggetto vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o da Poste italiane S.p.a., recanti l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (obbligatoria per importo superiore o uguale a euro 1.000 ex art. 49 LA). Fatta salva l'eventuale falsità delle generalità fornite del

cliente, rilevante stante l'obbligo da parte di questi, di fornirle per iscritto e sotto la propria responsabilità (art. 22 LA), prevista come delitto (ex art. 55, n. 5 LA), la dichiarazione viene considerata inesistente laddove priva, in tutto o in parte, degli elementi richiesti. La trasmissione per via telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e Monopoli deve in tal caso essere fatta entro sette giorni e contenere i dati identificativi del mittente, incluso il C.F.; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la sede legale, quella amministrativa in subordine, e il C.F. o P.I.

Contestazione ed accertamento delle violazioni sono nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oltre che della G.d.F., mentre più genericamente preposti ad un'attività di vigilanza e controllo risultano anche il MEF e l'UIF, quest'ultimo chiamato in causa principalmente per la necessaria attività di coordinamento e scambio informativo con i corrispondenti in ambito UE (Reg. n. 1889/2005/Ce, artt. 6 e 7), confluita in quella prevista in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

I verbali di contestazione (art. 3, D.lgs. 195/2008), vengono trasmessi dall'Agenzia al MEF, anche quelli redatti e ricevuti dalla G.d.F. (art. 4, c. 6). Le sanzioni per gli obblighi dichiarativi in caso di omissione, vanno da un minimo di euro 300 (art. 9, c. 1, lett. a) ad una somma dal 10% al 30% dell'importo trasferito o che si tentava di trasferire, se tale importo risulti non superiore a 10.000 euro. Nel caso di importo superiore a 10.000 euro la sanzione pecuniaria va dal 30% al 50% (art. 9, c. 1, lett. b). Per le informazioni inesatte o incomplete viene in considerazione la differenza tra l'importo trasferito e quello dichiarato e, ove tale scostamento non risulti superiore a 30.000 euro, il minimo edittale risulterà del 3%. L'applicazione delle sanzioni predette avviene ancora attraverso la procedura per le violazioni valutarie di cui all'art. 23, cc. 1 e 3, l'art. 23 bis e l'art. 24 del DPR n. 148/1988 (art. 4 D.lgs. n. 195/2008). Il pagamento in misura ridotta non può essere concesso, qualora l'importo del contante eccedente la soglia sia maggiore di 250.000 euro. Al pagamento in misura ridotta non viene ammesso il recidivo per la violazione (art.3), che si sia avvalso, nei 365 gg prima dell'atto di contestazione della stessa procedura oblatoria. In alternativa il verbalizzato, che abbia deciso di non avvalersi della facoltà di oblatore, può presentare scritti difensivi e documenti al MEF, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di gg 30 dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. Il MEF determina, sentita l'apposita commissione, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento. Tale decreto può essere opposto davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione (artt. 22 e segg. L. 689/1981)

Il sequestro cautelativo (art. 6, D.lgs. n. 195/2008) può essere la conseguenza immediata per la violazione flagrante del citato obbligo di dichiarazione (art. 3 del D.lgs. n. 195/2008), che si configuri in un tentativo, ovviamente fallito, di trasferire denaro contante, per un importo pari o superiore ad euro 10.000 omettendo la prevista dichiarazione. L'atto può essere evitato attraverso un contestuale pagamento della sanzione, caso contrario il sequestro cautelare divenendo inevitabile (nelle forme dell'art. 13 della L. n. 689/81 – ... sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria...), viene operato da parte della Dogana o della G.d.F., sino ad una somma entro il limite previsto: del 30 per cento dell'importo eccedente i 10.000 euro qualora la riscontrata eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; sino al 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi. Poiché tale valore si può raggiungere con strumenti di varia composizione, viene data, nel procedervi, *priorità alle banconote e monete con corso legale*, in subordine e fino alla concorrenza di quanto previsto, *scegliendo gli eventuali strumenti negoziabili al portatore di più facile e pronto realizzo*. Si opera il sequestro di tutti i valori accertati quando risulti ignoto l'autore della violazione, come pure nell'ipotesi in cui risulti l'indivisibilità o indeterminabilità di quanto sequestrabile.

Il sequestro garantisce il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione, il contravventore può quindi ottenerne dal MEF la restituzione, provvedendosi prima a garantire il pagamento di un importo pari all'ammontare massimo della sanzione, più le spese, attraverso il rilascio di una garanzia di equivalente valore, ottenibile con il deposito nella Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione o con la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa da parte di intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della P.A. Il pagamento della sanzione contestata, effettuato entro 10 gg, consente di ottenere dal MEF la restituzione di quanto in sequestro, entro dieci giorni dal ricevimento della prova di tale pagamento. Gli interessati possono proporre opposizione al sequestro, al MEF entro dieci giorni. Il MEF decide con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Quando i ladri erano solo sette.

Nel marzo del 1941 lo stesso Governo italiano dovette ricorrere a modalità fraudolente, per importare clandestinamente oro, preziosi e valuta, eludendo i

tentativi del rapace alleato tedesco di impossessarsene. I RRCC avevano individuato il nascondiglio del tesoro del Regno jugoslavo contenuto in 1.300 cassette di legno da 55 kg. d'oro in lingotti ognuna, della *Banque Nationale Royame de Jugoslavie, Caisse Centrale*. Tale ingente valore andava a sommarsi ai fondi *neri dei politici e dei generali*, in fuga verso l'Egitto insieme al loro Sovrano, e al tesoro stesso della corona. *Re Pietro II Karaglorjevič* aveva voluto nascondere quei valori in una delle grotte del monastero del patriarca *Gavrilov*, alle falde del monte *Ostrog*, non lungi dalla base navale di *Cattaro*. Pensava di recuperarli attraverso un piano concordato con l'ambasciatore inglese, reputandoli al sicuro in quella caverna, detta dei sette ladri, che traeva il nome dal fatto che sette criminali, nel secolo precedente, l'avevano utilizzata per la loro refurtiva.

Il luogo prescelto aveva un nome certo suggestivo, ma che risultò anche evocativo di un destino, che è stato narrato da *Gianfranco Piazzesi* nel suo *"La caverna dei sette ladri"*.



Seconda guerra mondiale - un treno ospedale italiano e l'interno di una vettura barellata.

L'operazione di ricerca e acquisizione era stata orchestrata dal SIM (Servizio informazioni militare) operando alle dipendenze del generale Mario Roatta. Lo stratagemma impiegato per il trasporto del prezioso carico, un falso treno ospedale per Trieste, fu invece l'idea di un giovane ufficiale della milizia, Licio Gelli, che sarebbe divenuto in seguito altrimenti famoso. Così il carico raggiunse occultamente il territorio nazionale e le cinque carrozze che componevano il convoglio vennero consegnate al SIM su un binario morto di quello scalo.



***Colonnello Guardia di Finanza**

() Antiriciclaggio: deve considerarsi la peculiarità del trasferimento di contante qualora avvenga per l'acquisto di beni e/o prestazioni di servizi legate al turismo. In tal caso il limite è elevato a euro 15.000 (art. 1, c. 245 della L. 30/12/2018) ma l'acquisto che giustifica il pagamento deve essere effettuato da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, residenti fuori dal territorio dello Stato. Il cedente del bene o il prestatore del servizio, nel primo giorno feriali successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve versare la somma in un conto corrente allo stesso intestato.*